


TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA SEZIONE V CIVILE - SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA



RESISTENTI

Il giudice designato, a scioglimento della riserva che precede in atti, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Con ricorso *ante causam ex* art. 700 c.p.c. Zeros Geros Faran Zeros, socia di Beros s.n.c. per la quota sociale pari a nominali € 500,00, ha chiesto la revoca di Meso Vero dall'incarico di liquidatore volontario della società, nominato con delibera del 20.4.2018.

ha notificato il ricorso e il decreto al liquidatore e all'ulteriore socia di Barris, s.n.c., I Garris di quota sociale per identico valore nominale. A fondamento della sua pretesa, la ricorrente ha dedotto che il liquidatore non ha diligentemente adempiuto al suo incarico, in quanto non ha redatto alcun inventario né alcun rendiconto; inoltre, nell'ambito della procedura di liquidazione ha effettuato il pagamento in via preferenziale, in asserita violazione dell'art. 2467 c.c., di somme di denaro in favore della socia I in pregiudizio dei creditori sociali e delle ragioni della socia ricorrente; ha omesso altresì il pagamento di debiti tributari:

Il liquidatore si è costituito e ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie. Ha dedotto di essersi tempestivamente attivato con la società terza P s.n.c., asseritamente depositaria dei bilanci annuali di B s.n.c. per gli esercizi 2017 e 2017, formulando apposita richiesta in via stragiudiziale, senza ottenere tuttavia alcun risultato. Da detta circostanza, secondo il liquidatore "consegue che nessun inventario poteva essere redatto né alcun rendiconto fornito, non avendo la società in liquidazione beni mobili o immobili e tanto meno il conteggio dell'attivo". V si sarebbe inoltre attivato, sulla base dell'unico bilancio in suo possesso, per richiedere in via monitoria il



Accoglimento totale del 11/08/2020 RG n. 1329/2020 Repert. n. 4429/2020 del 12/08/2020

pagamento di una fattura nei confronti di Barra I s.n.c.; ha poi dedotto di avere "ampia libertà nel decidere le modalità attraverso le quali procedere alla liquidazione dei beni componenti l'attivo della società", di aver personalmente provveduto a far fronte ad alcuni pagamenti nonché a restituire alla socia I parte dei conferimenti dalla stessa eseguiti, essendo la stessa un creditore sociale.

I si è costituita e ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie, risultando corretta l'attività liquidatoria di Mana V

Le domande della ricorrente possono essere parzialmente accolte.

Come noto, ai sensi dell'articolo 2277 c.c. il liquidatore è tenuto a prendere in consegna dagli amministratori i beni ed i documenti sociali, e deve redigere, con la collaborazione dell'amministratore, l'inventario dal quale deve risultare lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.

Dalle allegazioni dello di Mana Van aventi valore confessorio, emerge che il liquidatore non ha provveduto alla redazione di alcun inventario, né alla rendicontazione della sua attività. In proposito, non dispiega alcuna efficacia esimente il fatto che i libri contabili non gli siano stati interamente consegnati dalla società terza depositaria degli stessi, ben potendo il liquidatore agire giudizialmente in via d'urgenza per ottenerne la disponibilità.

Con riferimento all'omesso versamento dell'I.v.a. secondo trimestre 2018, il liquidatore ha affermato che la società era incapiente e che non poteva provvedere al pagamento mediante risorse proprie.

Se certamente al liquidatore non è richiesto di adempiere personalmente ai debiti della società, si deve tuttavia osservare che in caso di indisponibilità di fondi lo stesso ha il dovere di chiedere ai soci, ai sensi dell'art. 2280 c.c., di effettuare i versamenti eventualmente ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie a far fronte al debito sociale.

Si osserva poi che il 9.1.19, ossia in data successiva al periodo di competenza del debito tributario sopra indicato, il liquidatore ha effettuato un versamento nei confronti della socia resistente I Prescindendo dal fatto che il liquidatore non ha offerto alcuna specifica allegazione in ordine alla natura del credito vantato dalla socia, quest'ultimo è stato qualificato dalla resistente destinataria del rimborso come un vero e proprio conferimento. La circostanza corrobora ulteriormente il carattere negligente della gestione liquidatoria posta in essere dal resistente, in violazione dell'art. 2282 c.c. Ai sensi della norma citata, infatti, il rimborso dei conferimenti è necessariamente subordinato all'estinzione dei debiti sociali, estinzione che, nel caso in esame, non si era certamente verificata alla data del 9.1.19, così come semplicemente dimostra la sussistenza del credito verso l'erario per il pagamento dell'i.v.a. relativa all'anno 2018.

Le violazioni sinora accertate, sia pur all'interno di un procedimento di cognizione sommaria, appaiono talmente gravi da integrare, di per sé, la sussistenza, sotto il profilo del *fumus boni iuris* evocato, della giusta causa. Assorbito l'esame delle ulteriori condotte illecite lamentate.



Accoglimento totale del 11/08/2020 RG n. 1329/2020 Repert. n. 4429/2020 del 12/08/2020

Sussiste altresì il pericolo che, nelle more del giudizio di cognizione piena, la negligente gestione liquidatoria finora protrattasi possa cagionare prossimamente ulteriori danni, anche irreparabili, alla società e ai soci, tenuto conto altresì della loro responsabilità illimitata. In tal senso, infatti, depongono: a) il significativo arco temporale ad oggi trascorso dalla nomina del liquidatore senza che quest'ultimo si sia adeguatamente attivato per redigere inventario ed esaminare compiutamente le scritture contabili; b) l'omesso pagamento dei debiti tributari del 2018 (e, verosimilmente, anche dei successivi anni, stante l'asserita indisponibilità di fondi), che espone società e soci al pagamento di maggiori oneri per sanzioni ed interessi; l'illogica, oltre che illecita, gestione liquidatoria allo stato effettuata, anche con riguardo all'avvenuta restituzione del conferimento ad una delle due socie, in presenza di debiti sociali certi e in un contesto di generale incertezza circa le risorse della società e la sua situazione debitoria complessiva. E' inammissibile invece la richiesta formulata da Zenta per la nomina giudiziale di un liquidatore.

Al riguardo, infatti, si evidenzia che ai sensi dell'art. 2275 c.c. la nomina del liquidatore di una società di persone richiede il consenso unanime dei soci. In caso di disaccordo dei soci, la norma citata prescrive che la nomina del liquidatore possa avvenire soltanto in sede di volontaria giurisdizione, mediante provvedimento del presidente del tribunale.

Atteso il carattere anticipatorio della tutela accordata con la revoca, devono liquidarsi anche le spese, che seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore della ricorrente i valori medi dello scaglione inferiore applicabile, nei procedimenti cautelari, alle cause di valore indeterminato e complessità media, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.

PQM

Il giudice designato,

visti gli artt. 669 octies, 700 c.p.c.,

revoca Mana Vandall'incarico di liquidatore di Bana s.n.c. di Lan Gana e C. (p.i. onerando gli amministratori dei relativi adempimenti pubblicitari;

dichiara inammissibile la domanda di nomina del liquidatore giudiziale;

condanna Maria Varial pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 4.645,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge;

condanna I G al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €4.645,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Brescia, 11.8.2020

Il giudice des. Davide Scaffidi

